

Studio Legale D'Alonzo

Civile - Matrimoniale - Lavoro - Pubblico Impiego - Amministrativo - Fallimentare - Ecclesiastico

81100 Caserta (CE) Via G. M. Bosco p.co Gabriella n. 130


tel./fax: 0823.320965 - cell: 334.6267024 - p.e.c.: francesco.dalonzo@pec.it

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
DOMANDA DI CONCILIAZIONE CON CONTESTUALI  
ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGE N. 241/1990 E  
SUCC. MODIF. E DI RETTIFICA/ANNULLAMENTO IN  
AUTOTUTELA**

In nome e nell'interesse della docente: **PICCOLO AGNESE**, n. il ~~XXXXXX~~ a ~~XXXXXX~~ e res.te in ~~XXXXXX~~ (C) alla via Marconi n. 32 (c.f.: PCC GNS ~~XXXXXX~~), rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente atto dall'avv.to Francesco D'Alonzo (c.f.: DLN FNC ~~XXXXXX~~), il quale dichiara di volere ricevere la comunicazione degli atti del procedimento al seguente n.ro fax: 0823.320965 ovvero agli indirizzi email: fridalon@gmail.com e francesco.dalonzo@pec.it (P.E.C.), entrambi elettivamente domiciliati in: 81100 Caserta (CE) alla via G. M. Bosco p.co Gabriella n. 130 (Studio Legale D'Alonzo)

**NEI CONFRONTI DI:**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.)**, già Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.), in persona del Ministro p.t., con sede in: 00153 Roma (RM) al v.le Trastevere n. 76/A
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (U.S.R.) PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in: 80142 Napoli (NA) alla via Ponte della Maddalena n. 55
- **U.S.R. PER LA CAMPANIA - UFFICIO AMBITO TERRITORIALE (A.T.P.) PER LA PROVINCIA DI CASERTA** (già Ufficio Scolastico Provinciale - U.S.P. di Caserta), in persona del Dirigente p.t., con sede in: 81100 Caserta (CE) alla via S. Lubich Area Saint Gobain n. 6



OGGETTO: operazioni di mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 - impugnativa graduatoria definitiva movimenti inerenti "assegnazioni provvisorie" interprovinciali e "utilizzazioni" - domanda di rettifica "in autotutela" dei provvedimenti di assegnazione di sedi in provincia di Caserta a docenti in possesso di punteggio inferiore - utilizzazione sui posti di sostegno anche "in deroga"

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Avv. Francesco D'Alonzo  
Studio Legale D'Alonzo  
Via G. M. Bosco p.co Gabriella n. 130  
81100 Caserta (CE)  
Tel. 0823.320965  
Fax 0823.320965  
Cell. 334.6267024  
P.E.C. francesco.dalonzo@pec.it

Agne Piccolo

ca. 100

## ESPOSTO CHE:

- l'esponente è docente (a T.L.) di "scuola primaria", abilitata all'insegnamento per la c.d.c. 11141 (tipo posto comune), attualmente in servizio presso l'I.C.S. "Via Cornelia 73" di Roma (RM);
- l'istante ha partecipato alle operazioni di mobilità del personale docente per il corrente a.s. 2017/2018 ai sensi dell'o.m. M.I.U.R. 12.4.2017 n. 221;
- in data 19.7.2017 (prot. n.c.) la docente Piccolo Agnese ha trasmesso all'A.T.P. di Caserta duplice istanza di "assegnazione provvisoria" (anche "su posti derivanti dalla somma di spezzoni") sia per la scuola primaria che per la scuola dell'infanzia nel citato a.s. 2017/2018, indicando nella sezione "preferenze", al n.ro 20, l'intera provincia di Caserta (cod. "CEE000VD8" e "CEAAOOOVY6");
- ad oggi, dette domande di "assegnazione provvisoria" interprovinciali non hanno ricevuto esito positivo;
- in data 25.8.2017 (prot. n. 11632) l'A.T.P. di Caserta ha disposto che "nella provincia di Caserta per l'a.s. 2017/2018 sono pubblicate le graduatorie definitive relative ai movimenti inerenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali complete delle sedi assegnate ai docenti di scuola primaria titolari e richiedenti di posti di sostegno";
- in pari data 25.8.2017 (prot. n. 11633) l'A.T.P. di Caserta ha disposto che "nella provincia di Caserta per l'a.s. 2017/2018 sono pubblicate le graduatorie definitive relative ai movimenti inerenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali complete delle sedi assegnate ai docenti di scuola dell'infanzia titolari di sostegno e posto comune e richiedenti posti di sostegno";
- in data 29.8.2017 (prot. n. 11760) l'A.T.P. di Caserta ha pubblicato le "graduatorie definitive relative ai movimenti inerenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, le utilizzazioni carcerarie e le assegnazioni sede in applicazione alle sentenze avverso la mobilità a.s. 2016/2017 complete delle sedi assegnate ai docenti di scuola primaria titolari su posto comune nella provincia di Caserta per l'a.s. 2017/2018";
- in data 31.8.2017 (prot. n. 16076) la ricorrente ha presentato all'A.T.P. di Caserta formale atto di reclamo "avverso i movimenti inerenti le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali dei docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado-sostegno pubblicate in data 29 agosto 2017", chiedendo, altresì, "la rettifica del provvedimento con la modifica dell'assegnazione accordata ai docenti con minor punteggio e/o senza alcuna precedenza";
- l'ins. Piccolo Agnese ha, poi, inoltrato, a mezzo di email, formale "richiesta di partecipazione alle operazioni di copertura dei posti di sostegno" (pur in assenza del relativo titolo di specializzazione);
- in data 4.10.2017 (p.e.c.) l'istante ha comunicato e ribadito, per il tramite dello Studio Legale D'Alonzo, all'A.T.P. di Caserta "la disponibilità della su nominata docente Piccolo a partecipare alle operazioni di copertura dei posti di sostegno, pur in assenza del relativo titolo di specializzazione, mediante l'istituto dell'"utilizzo" ex art. 14, comma 6°, della l. n. 104/1992 e succ. mod., anche "in deroga" ai sensi del disposto di cui all'art. 40, comma 1°, della l. n. 449/1997";

## CONSIDERATO CHE:

- dopo la pubblicazione dell'elenco delle predette operazioni di mobilità l'istante, in possesso di un punteggio pari a 15 per il comune di ricongiungimento (punti 9 per le altre II.SS.) ed inserita in elenco alla posizione n. **360**, ha tempestivamente denunciato, in sede di reclamo, l'assegnazione di sedi lavorative nell'ambito territoriale della provincia di Caserta, oggetto di specifica "preferenza", ai sotto elencati docenti (su posto comune) aventi un punteggio inferiore (e senza alcun diritto di precedenza): CERNICH FRANCESCA ROSARIA (15.6.1966) pos. n. 644 con punti 6, CARFORA TERESA (29.9.1963) pos. n. 624 con punti 6, TAVOLETTA ANGELA (16.6.1974) pos. n. 523 con punti 12, LAURENZA ANTONIETTA (20.2.1967) pos. n. 374 con punti 12;
- l'art. 7 (intitolato "assegnazioni provvisorie personale docente") del C.C.N.L. 21.6.2017, "concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017-18", ha prescritto che "l'assegnazione provvisoria **all'interno della provincia** in cui è ubicato l'ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi: a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario" (comma 1°) e "l'assegnazione provvisoria **per altra provincia** può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado che hanno presentato domanda di mobilità e non l'hanno ottenuta o che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di cui al comma 1. Inoltre l'assegnazione provvisoria può essere richiesta da coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi di cui al comma 1 o per la quale avevano richiesto di usufruire delle precedenzae previste dall'art. 13 del (CCN) dell'11 aprile 2017. In tal caso l'assegnazione può essere richiesta solo per la medesima provincia" (comma 2°);
- il successivo art. 8 (intitolato "precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria") ha stabilito, al comma 1°, che "le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 9 del presente C.C.N.L., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.L. 11 aprile 2017. Il personale beneficiario delle precedenzae di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenzae ... IV. ASSISTENZA ... l) ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia. m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia";
- la docente Piccolo vanta il diritto di "precedenza" disciplinato dall'art. 8, comma 1°, lett. m) C.C.N.L. cit. ("numero dei figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto" pari a 3);
- ad oggi, tale diritto di precedenza risulta palesemente violato;
- del pari violato si appalesa il principio di rispetto dell'ordine di graduatoria;

- l'istante intende ottenere, in via conciliativa, la rettifica della graduatoria definitiva già pubblicata previo accoglimento della predetta domanda di assegnazione provvisoria (anche part time) presso uno dei comuni e/o distretti della provincia di Caserta (se del caso, mediante "scorrimento della catena di viciniorietà") già indicati nell'ordine di preferenza allegato alla domanda di mobilità;

### PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- negli aa.ss. 2009/2010 e 2014/2015 l'esponente ha, altresì, espletato attività di docenza di "sostegno" nel paritario;
- dal 3.2.2010 fino al 2.5.2010 la sig.ra Piccolo Agnese ha prestato servizio con mansioni di "insegnante di sostegno" presso la scuola primaria paritaria "F. Froebel" di Aversa (CE);
- dal 12.12.2014 fino al 12.4.2015 la sig.ra Piccolo Agnese ha prestato servizio con mansioni di "insegnante di sostegno" presso la scuola elementare paritaria "F. Froebel" di Aversa (CE);
- in data 26.6.2010 ed in data 27.5.2016 l'istante ha frequentato (e superato i relativi esami finali) i corsi annuali universitari di perfezionamento in materia di "sostegno";

### RILEVATO CHE:

- l'art. 14 (intitolato "modalità di attuazione dell'integrazione") della **l. 5.2.1992 n. 104**, recante la "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", ha previsto, al comma 6°, che "l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati";
  - l'art. 40 (intitolato "personale della scuola") della **l. 27.12.1997 n. 449**, recante le "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", ha disposto, al comma 1° che "in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma";
  - la Corte Costituzionale con **sent. 22-26.2.2010 n. 80** ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno" e "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esauriti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente";
  - ad oggi, le prefate domande di "partecipazione alle operazioni di copertura dei posti di sostegno" non hanno ricevuto riscontro alcuno;
  - l'istante intende ottenere, in via conciliativa, l'"utilizzazione" sui posti di sostegno ex art. 14 l. n. 104/1992 cit. anche "in deroga" ex art. 40 l. n. 449/1997 cit.;
- tutto ciò premesso, l'esponente, come sopra rappresentata e difesa,

## INOLTRA

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale *p.t.*
- Ufficio Ambito Territoriale per la PROVINCIA DI CASERTA, in persona del Dirigente *p.t.*

una formale istanza di conciliazione (se del caso, anche ad integrazione delle precedenti istanze), sollecitando l'attivazione della relativa procedura in tempi brevi, fatta espressa riserva di ogni ulteriore diritto e/o azione e, per l'effetto, nomina quale proprio rappresentante, in seno al costituendo collegio, l'avv.to Francesco D'Alonzo con studio in: 81100 Caserta (CE) alla via G. M. Bosco p.co Gabriella n. 130.


## AL CONTEMPO PROPONE

formale istanza di accesso agli atti *ex lege* n. 241/1990 e succ. modif., chiedendo, sin da ora, di visionare (al fine di estrarre copia di documenti) il fascicolo personale dei docenti indicati in epigrafe, con particolare riferimento alla documentazione attestante la "precedenza" di ciascun docente inserito in graduatoria avente punteggio uguale e/o inferiore all'odierna ricorrente.

## PROPOSTE AVANZATE IN SEDE DI CONCILIAZIONE

1. rettifica/annullamento della graduatoria definitiva già pubblicata mediante accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria (anche part time);
  2. per l'effetto, assegnazione d'incarico su sede lavorativa presso uno dei comuni e/o distretti della provincia di Caserta secondo l'ordine di preferenza di cui alla domanda di mobilità;
  3. in subordine, utilizzazione sui posti di sostegno anche "in deroga".
- Caserta, addì 5.10.2017

Avv.to Francesco D'Alonzo



L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ambito territoriale di Caserta

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 6 pagine, tenuto presso l'AOO AOOUSPCE

